

**COSEV SERVIZI S.p.A**

Sede in Nereto Via Petrarca, n° 6 – Capitale sociale €. 471.621 i.v.

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2024 (**duemilaventiquattro**) il giorno 22 (**ventidue**) del mese **novembre** alle ore **11:25** presso la sala delle riunioni della Società in Nereto (TE) alla via F. Petrarca n. 6, a seguito di regolare convocazione in data 19.11.2024, prot. n° 111, si è riunito ed è validamente costituito, in quanto sono presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della società **COSEV SERVIZI S.p.A.**, per discutere, vagliare e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

**Ordine del giorno :**

- 1) Delibera d'impulso di Consiglio di Amministrazione sugli indirizzi da riceversi dagli enti locali soci in materia di partecipazione alla gara d'Atem Teramo: aspetti connessi e conseguenti.
- 2) Designazione del responsabile della protezione dei Dati (RPD) ai sensi del regolamento UE-2016/679 – ex art.37, comma 5, GDPR: provvedimenti.
- 3) Servizio distribuzione gas naturale – Proposta di cessione della cabina Re-Mi situata in Sant'Omero (TE) località Garrufo, Via Guido Rossa da parte di Società Gasdotti Italia s.p.a.
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Consiglieri di

OMISSIS

DA PAG. 185 A PAG. 221



quale, per *relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera d'impulso;

- — di avere fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e diritto alla base della successiva deliberazione;

#### **all'unanimità di voti**

#### **DELIBERA**

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente fase narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare quanto sopra precisato;
- 3) di invitare il presidente di questo organo amministrativo e legale rappresentante a sottoporre copia della presente delibera d'impulso ai Sindaci degli enti locali soci per l'assunzione di ogni sovrana decisione;
- 4) di informare di ciò, ai fini delle (se così sarà) modifiche di contesto: 1) l'organo di revisione (art. 3 del d. lgs. 175/2016); 2) il direttore generale; 3) il responsabile tecnico; 4) il responsabile del servizio di prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini del relativo piano (l. 190/2012; dd. lgs. 33 e 39/2023; art. 22, d. lgs. 175/2016); 5) l'organismo di vigilanza (d. lgs. 231/2001);

#### **Sul secondo punto iscritto all'ordine del giorno:**

#### **Il Consiglio di Amministrazione**

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito



RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ed in particolare gli articoli 37-39 che introducono la figura del "Data Protection Officer" (Responsabile della Protezione dei Dati personali - RPD).

Considerato che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico o quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dei dati consistono nel trattamento su larga scala, di categorie particolari di dati personali, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"

Considerato che le predette disposizioni prevedono che il RPD "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del RGPD).

Ritenuto che è interesse dell'Azienda – nell'ottica di una più vasta e



completa serie di attività aziendali da implementare con lo scopo del migliore adempimento alla normativa sulla protezione dei dati - nominare fin da ora il Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei Dati.

Rilevato che all'interno della dotazione aziendale sono presenti risorse lavorative in possesso della necessaria specializzazione, conoscenza ed esperienza nel settore specifico.

Tenuto conto delle risorse attualmente assegnate a presidio di ciascun processo, nonché dei requisiti, attitudini, titoli, ecc., di ciascun dipendente.

Considerato che il rag. Maurizio DI SABATINO - esperto amministrativo - 7<sup>^</sup> livello c.c.n.l. Federgas - acqua, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Sentito il Direttore Generale ed assunto il suo parere favorevole.

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano.

### **Delibera**

per i motivi esposti in premessa :

- di designare il Rag. Maurizio DI SABATINO, dipendente, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per COSEV SERVIZI S.p.A., a decorrere 06 settembre 2024 e per un triennio;
- il Rag. Maurizio Di Sabatino, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena



autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni :

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) assunzione di ogni azione necessaria a dare piena attuazione alla nuova normativa;

- i compiti del Responsabile della protezione dei dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla COSEV SERVIZI S.p.A.;



- di mettere a disposizione del RPD, in rapporto funzionale quale supporto, le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate : la rag.ra Cardelli Alessandra - responsabile dell'Area amministrativa/contabile; l'ing. Franco Carletta – direttore tecnico; oltre alla possibilità per il RPD di acquisire consulenze ed assistenze motivate da parte di consulenti esterni esperti nella materia di cui trattasi nell'importo massimo annuo di Euro 3.500,00 (oneri fiscali esclusi), previa autorizzazione del Presidente pro-tempore;

- di determinare nell'importo lordo mensile pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) l'indennità da corrispondere al RPD per le funzioni assegnate con il presente provvedimento;

- di non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

- di garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

- il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito istituzionale aziendale – settore “Amministrazione trasparente”.

**Sul terzo punto iscritto all'ordine del giorno** il presidente passa la parola all'ing. Franco Carletta per l'esposizione del punto. L'ing. Carletta, in qualità di dirigente tecnico della società, ricorda che durante la gestione della vendita del gas metano tramite la società

OMISSIS

PAG. 227





LA SEGRETARIA

Alessandra Cardelli

IL PRESIDENTE

Fernando Angeloni